

Oggetto: “Misure di competenza comunale per l’attuazione delle decisioni della competente A.T.A. in tema di organizzazione ed all’affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti per l’ambito territoriale di riferimento – Approvazione della assunzione della partecipazione indiretta nella “New.Co.” affidataria costituita in forma di società consortile di capitali – Deliberazioni connesse e consequenziali”.

PROPOSTA DI ATTO DELIBERATIVO
IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO E CONSIDERATO:

- A)** che oggetto del presente deliberato sono le misure attuative di quanto stabilito dalla deliberazione n° 20 del 27.07.2017 della competente A.T.A. in tema di organizzazione ed affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti – con particolare riferimento alla individuazione della “New.Co.” affidataria in regime “*in house providing*” ed alla sua configurazione in società consortile di capitali – per l’ambito territoriale di riferimento entro cui questo Comune è incluso;
- B)** che tali misure attuative debbono, peraltro, essere collocate entro le specifiche prerogative dei Consigli Comunali rispetto alla decisione di organizzazione ed affidamento compiuta dalla competente A.T.A. – ai sensi e per gli effetti degli Artt. 204 del D.Lgs. n° 152/06 e s.m.i. nonché 3 comma 1 bis del D.L. n° 138/11 e s.m.i. nonché 5 della L.R. n° 24/09 e s.m.i. – tanto con riguardo alla scelta della forma di gestione quanto alla selezione dell’affidatario, mezzo della citata deliberazione n° 20/2017, sopra richiamata;
- C)** che, infatti, il Legislatore statale ha espresso una indicazione inequivoca in favore dell’accentramento presso l’Assemblea Territoriale di Ambito (ovvero organo equivalente nelle varie legislazioni regionali) della competenza all’adozione degli atti e provvedimenti in tema di affidamento dei servizi del c.d. “*ciclo integrato ambientale*”, risultando, in proposito, decisive sia la formulazione del primo periodo del comma 1° bis dell’Art. 3 bis del D.L. n° 138/11 e s.m.i. sia quella del successivo terzo periodo del medesimo comma, secondo cui rispettivamente:
- C.1)** “*le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all’utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali*”;
- C.2)** le “*deliberazioni*” espressione delle citate “*funzioni*” attribuite dal comma primo e sulle medesime materie assunte dai predetti “*enti di governo*” sono “*validamente assunte nei competenti organi degli stessi senza necessità di ulteriori deliberazioni, preventive o successive, da parte degli organi degli enti locali*”;
- D)** che, entro tale contesto normativo, le prerogative del singolo Consiglio Comunale debbono essere rinvenute all’esterno della decisione di affidamento ed in particolare debbono essere ricondotte alla disciplina in tema di limiti e presupposti di esercizio dell’autonomia negoziale dei Comuni nella costituzione di società di capitali e nella assunzione di partecipazioni nelle medesime;
- D bis)** che tale doppia previsione normativa – quella secondo cui le funzioni in esame “*sono esercitate unicamente*” dalla Assemblea Territoriale di Ambito e quella ulteriore per cui gli atti e provvedimenti espressione di tale esercizio di funzioni da parte della medesima Assemblea sono validi “*senza necessità di ulteriori deliberazioni, preventive o successive, da parte degli organi degli enti locali*” – rende, dunque, evidente, la segnalata volontà legislativa di accentramento di tali decisioni;

- E)** che l'affidamento in esame risulta, infatti, operato dalla competente A.T.A. in favore di costituenda società consortile di capitali e che, rispetto a tale configurazione del soggetto affidatario, il Consiglio Comunale – organo competente ex Art. 7 comma 1°, lett. c) del D.Lgs. n° 175/16 come recentemente modificato (ma non sul punto) dal D.Lgs. n° 100/17 – è chiamato all'adozione dell'apposito atto deliberativo, comunque richiesto per l'ipotesi di *“acquisto di partecipazioni, anche indirette”* (e quindi per il tramite di altra società partecipata individuata, nel caso in esame, nella *“Multiservizi S.p.A.”*), i cui contenuti risultano disciplinati dall'Art. 5 del D.Lgs. n° 176/15 e s.m.i.;
- F)** che, specificamente sotto tale profilo ed in senso distinto nonché differente rispetto alle ricordate competenze specifiche della Assemblea Territoriale di Ambito, questo Comune, come ogni altro Comune dell'ambito territoriale di riferimento, è chiamato a decidere – appunto *“con deliberazione del consiglio comunale”* ai sensi e per gli effetti dell'Art. 7 comma 1° lett. c) del D.Lgs. n° 175/16 e s.m.i. relativa al *“caso di partecipazioni comunali”* – in ordine alla scelta *“di costituzione di una società a partecipazione pubblica”* ovvero *“di acquisto di partecipazioni, anche indirette”*, da parte del Comune, come nel caso in esame;
- G)** che – nel caso relativo a questo Comune il quale è già socio della *“Multiservizi S.p.A.”* la quale è operatrice economica che andrà a partecipare direttamente la *“New.Co.”* affidataria del servizio in questione ed appunto configurata in forma di società consortile di capitali – il Consiglio Comunale è chiamato, pertanto, a pronunciarsi sull'assunzione della *“partecipazione indiretta”* da parte del Comune medesimo, per il tramite della citata *“Multiservizi S.p.A.”*;
- H)** che la disciplina in tema di società a partecipazione pubblica di cui al citato Art. 5 del D.Lgs. n° 175/16 e s.m.i. impone che tale deliberato *“del consiglio comunale”* di cui Art. 7 comma 1° lett. c) del medesimo D.Lgs. n° 175/16 e s.m.i. venga, in primo luogo, *“analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4”*, ivi inclusa, in senso rilevante ed incontrovertibile per la fattispecie oggetto di indagine, quella di *“produzione di un servizio di interesse generale”*, quale tipicamente sono tutti quelli ricadenti nel c.d. *“ciclo integrato ambientale”*;
- I)** che deve essere sottolineato – posto che la costituzione della *“New.Co.”* affidataria del servizio risponde alla finalità tipiche richieste dall'Art. 4 del D.Lgs. n° 175/16 e s.m.i. in quanto preordinata alla erogazione di un servizio pubblico locale a rilevanza economica quale appunto il c.d. *“servizio di gestione integrata dei rifiuti”* – come l'Art. 5 del medesimo D.Lgs. n° 175/16 e s.m.i. imponga che la deliberazione del Consiglio Comunale:
- I.1)** evidenzi la congruità della scelta di costituzione sul piano *“della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato”*, rendendo conto della *“compatibilità”* con *“i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa”* (cfr. comma 1° del citato Art. 5 del D.Lgs. n° 175/16 e s.m.i.);
- I.2)** renda, altresì, atto *“della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese”* (cfr. primo periodo del comma 2° del citato Art. 5 del D.Lgs. n° 175/16 e s.m.i.) e comunque sottoponga *“lo schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica”* secondo *“modalità”* dai medesimi Comuni *“disciplinate”* (cfr. secondo periodo del comma 2° del citato Art. 5 del D.Lgs. n° 175/16 e s.m.i.);
- I.3)** venga trasmessa *“alla Corte dei conti, a fini conoscitivi, e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che può esercitare i poteri di cui all'articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287”* (cfr. comma 3° del citato Art. 5 del D.Lgs. n° 175/16 e s.m.i.);
- J)** che tale disposizione – a parte gli obblighi di trasmissione a terze Autorità – rivela, per la fattispecie in esame, la tendenziale ma sostanziale coincidenza dei contenuti sottesi alla

valutazione sull'affidamento rispetto a quella sulla scelta di assunzione della partecipazione, così come indicati dal Legislatore statale, come nel caso, della valutazione dei temi “*della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria*” delle soluzioni in tema di “*gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato*” (cfr. comma 1° del citato Art. 5 del D.Lgs. n° 175/16 e s.m.i., cit.);

- K)** che la scelta del singolo Comune – attraverso il proprio Consiglio Comunale – circa l’assunzione della partecipazione nell’operatore così individuato e costituito in forma di società di capitali, presenta, infatti, caratteri di posteriorità logica nonché cronologica e giuridica, rispetto alle decisioni amministrative in ordine all’organizzazione del servizio ed alla sua eventuale conformazione nel regime c.d. “*in-house providing*” nonché quindi in tema di affidamento del medesimo servizio all’apposito operatore individuato quale “*gestore unico*”, anche con riguardo alla specialità della normativa posta dall’Art. 3 bis del D.L. n° 138/11 e s.m.i.;
- K bis)** che l’esercizio di tale esclusiva competenza – riconosciuta dall’ordinamento in capo alla A.T.A. in tema di organizzazione ed affidamento del servizio in questione – sostituisce e comunque esaurisce ogni prerogativa dei Comuni in materia, ivi incluse quelle relative alla motivazione analitica di cui all’Art. 5 comma 1° del D.Lgs. n° 175/16 e s.m.i. ai fini dell’assunzione della partecipazione nella “*New.Co.*” affidataria costituita in forma di società consortile di capitali;
- L)** che – attesa la ricordata competenza esclusiva dell’Assemblea Territoriale d’Ambito in ordine alla decisione di affidamento – è da escludere, pertanto, che i Consigli Comunali possano svolgere un qualsivoglia sindacato sugli argomenti posti a fondamento preordinato a porre in discussione la decisione di affidamento medesima;
- M)** che appare semmai ragionevole ritenere che i singoli Consigli Comunali – comunque vincolati alla predetta decisione di affidamento così come adottata dall’Assemblea Territoriale d’Ambito – possano semmai conservare margini di apprezzamento circa la scelta di partecipazione (o meno) al capitale della “*New.Co.*”, sia pure indirettamente, al fine di rafforzare la ricorrente dei presupposti istituzionali di corretta configurazione del regime c.d. “*in house providing*” attraverso la presenza, sia pure indiretta, nella compagine sociale della “*New.Co.*” citata, dei Comuni ricadenti nel territorio di ambito, a cui l’affidamento e relativo svolgimento del servizio si riferisce;
- N)** che, sotto tale specifico profilo, il presente deliberato – nella parte in cui è chiamato a decidere sulla partecipazione di questo Comune al capitale della “*New.Co.*” affidataria costituita in forma di società consortile di capitali in conformità alle decisioni assunte dalla competente A.T.A. – costituisce, in effetti, mera attuazione esecutiva di quanto dalla medesima A.T.A. già deliberato sul punto, da svolgere in senso coerente alla decisione di voto da ciascun singolo Comune assunta nella competente sede collegiale della predetta A.T.A.;
- O)** che – appunto in senso coerente alla decisione di voto espressa da questo Comune in sede di A.T.A. – appare decisivo confermare l’intendimento di partecipazione, sia pure indiretta, nella compagine sociale della “*New.Co.*” citata, nella prospettiva di assicurare effettività, in particolare, al requisito del “*controllo ana-logo*” tra quella corretta configurazione del regime c.d. “*in house providing*”, in favore di ciascun Comune quale ente esponenziale di interesse generali nel territorio;
- P)** che, tanto posto, risulta opportuno rinviare ai contenuti di tale deliberazione n° 20/2017 della competente A.T.A. ed ai relativi allegati – attesa l’esclusiva competenza di tale Autorità all’adozione delle decisioni in tema di organizzazione ed affidamento del servizio in questione – quale illustrazione delle ragioni di legittimità ed opportunità a sostegno della costituzione di

apposita “*New.Co.*”, individuata quale affidataria in regime “*in house providing*” di tale servizio e configurata in forma di società consortile di capitali;

- Q)** che – in via ulteriormente consequenziale – risulta opportuno rinviare ai predetti contenuti della deliberazione n° 20/2017 della competente A.T.A. ed ai relativi allegati, anche ai fini dell’assolvimento di tali obblighi di motivazione analitica posti dall’Art. 5 comma 1° del D.Lgs. n° 175/16 e s.m.i. quale presupposto per la menzionata assunzione da parte di questo Comune della partecipazione di capitale nella “*New.Co.*” affidataria costituita in forma di società consortile di capitali, assumendo, per quanto occorrere possa, tali contenuti quale illustrazione dei presupposti di fatto e diritto a fondamento del presente deliberato;
- R)** che si è detto sopra come – nel caso relativo a questo Comune il quale è già socio della “*Multiservizi S.p.A.*” la quale è operatrice economica che andrà a partecipare direttamente la “*New.Co.*” affidataria del servizio in questione ed appunto configurata in forma di società consortile di capitali – il Consiglio Comunale sia, dunque, chiamato a pronunciarsi sull’assunzione della “*partecipazione indiretta*” da parte del Comune medesimo, per il tramite della citata “*Multiservizi S.p.A.*”, e che, per le ragioni sopra esposte, sussistono i presupposti di legittimità ed opportunità per approvare tale assunzione di “*partecipazione indiretta*” per le ragioni e finalità sin qui illustrate;
- S)** che, ai fini della piena ed effettiva attuazione di quanto previsto nella deliberazione n° 20/2017 della competente A.T.A., questo Comune – il quale è altresì socio della “*AnconAmbiente S.p.A.*” quale operatrice sin qui titolare della gestione del servizio e quindi munita del complesso aziendale indispensabile a tale gestione – è chiamato ulteriormente a pronunciarsi sulle opportune iniziative che assicurino alla “*Multiservizi S.p.A.*” – quale futura socia consortile della “*New.Co.*” affidataria del servizio in questione – di poter disporre dell’adeguata dotazione aziendale preordinata allo svolgimento del servizio in questione di richiamata odierna titolarità della “*AnconAmbiente S.p.A.*” sopra menzionata;
- T)** che deve, pertanto, essere ritenuto opportuno che – quale misura preordinata all’attuazione della complessiva iniziativa di cui al punto che precede del presente dispositivo – la “*Multiservizi S.p.A.*” proceda a munirsi dell’apposita dotazione aziendale utile all’esercizio di tutte le attività implicate dallo svolgimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti attraverso le opportune operazioni con gli operatori pubblici del settore già presenti nell’ambito territoriale di riferimento;
- U)** che – peraltro ed appunto entro la medesima prospettiva sopra delineata di affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti – la “*Multiservizi S.p.A.*” ha elaborato con la “*AnconAmbiente S.p.A.*” altrettanto apposito progetto di scissione della citata “*AnconAmbiente S.p.A.*”, redatto ai sensi e per gli effetti dell’Art. 2506 bis Cod. Civ. ed allegato al presente atto, come sua parte integrante e sostanziale, come Allegato “*A*”, nell’ambito del quale è previsto che si proceda:
- U.1)** alla assegnazione di parte del patrimonio della medesima “*AnconAmbiente S.p.A.*” – e segnatamente della parte del compendio patrimoniale costituito dall’insieme di beni e rapporti organizzati e destinati funzionalmente allo svolgimento delle attività implicate dal servizio di gestione integrata dei rifiuti – in favore della “*Multiservizi S.p.A.*”;
- U.2)** alla attribuzione di azioni della “*Multiservizi S.p.A.*” ai soci della “*AnconAmbiente S.p.A.*” in misura non proporzionale alla quota di partecipazione originaria, secondo i criteri meglio descritti nel predetto progetto Allegato “*A*” al presente deliberato, dandosi atto, sin d’ora, che l’operazione in esame avverrà secondo la modalità “*a valori di libro*” sulla base delle situazioni patrimoniali al 30.06.2016, redatte ai sensi e per gli effetti di cui all’Art. 2501 quater Cod. Civ.;

- V) che tale progetto di scissione è preordinato ad assicurare in favore della “Multiservizi S.p.A.” la necessaria dotazione aziendale per lo svolgimento del servizio oggetto del prospettato affidamento nei termini sopra delineati;
- W) che tale nuovo assetto di partecipazioni sociali risulta – per questa Amministrazione così come per ogni altra Amministrazione partecipante – sicuramente compatibile con le previsioni dell’Art. 4 del D.Lgs. n° 175/16 in quanto iniziativa di razionalizzazione comunque inerente ai servizi di interesse economico generale;
- X) che – su tutto quanto sopra esposto – è chiamato, pertanto, a pronunciarsi il Consiglio Comunale di questo Comune;

DATO ATTO che la presente proposta di deliberazione, ai sensi dell’ art. 49 e dell’art. 147-bis comma 1 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000, è corredata dal parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, del Responsabile dell’Area Finanziaria;

DATO ATTO che la presente proposta di deliberazione, comportando riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente, è corredata, ai sensi dell’art. 49 e dell’art. 147-bis comma 1 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, del parere favorevole di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria del Responsabile dell’Area Finanziaria;

ACQUISITO agli atti il parere favorevole dell’organo di revisione economico-finanziaria reso con verbale n. in data ai sensi dell’articolo 239, comma 1, lettera b), del d.Lgs. n. 267/2000;

DELIBERA:

1. DI APPROVARE le premesse sopra estese a far parte integrante del presente deliberato nonché di assumere le medesime quale esposizione degli elementi di fatto e degli argomenti di diritto posti a fondamento del presente dispositivo;
2. DI PRENDERE ATTO dell’intervenuta deliberazione n° 20/2017 della competente A.T.A. in ordine all’organizzazione ed all’affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti per l’ambito territoriale di proprio riferimento secondo le modalità proprie del regime c.d. “*in house providing*” in conformità alle disposizioni di diritto europeo ed interno vigenti sul punto;
3. DI RINVIARE ai contenuti di tale deliberazione n° 20/2017 della competente A.T.A. ed ai relativi allegati – attesa l’esclusiva competenza di tale Autorità all’adozione delle decisioni in tema di organizzazione ed affidamento del servizio in questione – quale illustrazione delle ragioni di legittimità ed opportunità a sostegno della costituzione di apposita “*New.Co.*”, individuata quale affidataria in regime “*in house providing*” di tale servizio e configurata in forma di società consortile di capitali;
4. DI PRENDERE ATTO, in particolare, che l’esercizio di tale esclusiva competenza – riconosciuta dall’ordinamento in capo alla A.T.A. in tema di organizzazione ed affidamento del servizio in questione – sostituisce e comunque esaurisce ogni prerogativa dei Comuni in materia, ivi incluse quelle relative alla motivazione analitica di cui all’Art. 5 comma 1° del D.Lgs. n° 175/16 e s.m.i. ai fini dell’assunzione della partecipazione nella “*New.Co.*” affidataria costituita in forma di società consortile di capitali;
5. DI RICONOSCERE conseguentemente che il presente deliberato – nella parte in cui è chiamato a decidere sulla partecipazione di questo Comune al capitale della “*New.Co.*” affidataria costituita in forma di società consortile di capitali in conformità alle decisioni assunte dalla competente A.T.A. – costituisce mera attuazione di quanto dalla medesima

A.T.A. già deliberato sul punto, da svolgere in senso coerente alla decisione di voto da ciascun singolo Comune assunta nella competente sede collegiale della predetta A.T.A.;

6. DI RINVIARE – in via ulteriormente consequenziale – ai predetti contenuti della deliberazione n° 20/2017 della competente A.T.A. ed ai relativi allegati anche ai fini dell'assolvimento di tali obblighi di motivazione analitica posti dall'Art. 5 comma 1° del D.Lgs. n° 175/16 e s.m.i. quale presupposto per la menzionata assunzione da parte di questo Comune della partecipazione di capitale nella “New.Co.” affidataria costituita in forma di società consortile di capitali, assumendo, per quanto occorrere possa, tali contenuti quale illustrazione dei presupposti di fatto e diritto a fondamento del presente deliberato;
7. DI RICONOSCERE che, nel caso di questo Comune, la partecipazione al capitale della “New.Co.” affidataria costituita in forma di società consortile di capitali – quale momento esecutivo della citata deliberazione n° 20/2017 della competente A.T.A. – costituisce “partecipazione indiretta” per il tramite della “Multiservizi S.p.A.”, quale futura socia consortile della “New.Co.” menzionata;
8. DI APPROVARE l'assunzione di tale partecipazione “indiretta” – per il tramite della “Multiservizi S.p.A.” quale futura socia consortile della “New.Co.” affidataria del servizio in questione – nel capitale della “New.Co.” medesima, autorizzando, per l'effetto, il Sindaco ovvero suo delegato a rendere voto ovvero comunque ad esprimere indirizzo, nel competente organo sociale della predetta “Multiservizi S.p.A.”, in senso in senso conforme a tale approvazione, affinché la medesima “Multiservizi S.p.A.” assuma la debita partecipazione di capitale nella “New.Co.” affidataria per la compiuta attuazione di quanto stabilito nella citata deliberazione n° 20/2017 della competente A.T.A.;
9. DI RINVIARE, altresì, ai contenuti della deliberazione n° 20/2017 della competente A.T.A. ed ai relativi allegati anche per quanto richiesto ai fini della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese, le quali norme, appunto sulla base della predetta deliberazione n° 20/2017 della competente A.T.A. e dei relativi allegati, risultano comunque osservate;
10. DI PRENDERE ATTO che lo schema del presente deliberato, è stato affisso per giorni dieci all'Albo Pretorio di questo Comune – ai sensi e per gli effetti del secondo periodo del comma 2° dell'Art. 5 del D.Lgs. n° 175/16 e s.m.i. secondo cui “*Gli enti locali sottopongono lo schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica*” – e che ogni osservazione pervenuta, in quanto vertente su questioni di competenza della A.T.A., è stata trasmessa a quest'ultima per le determinazioni opportune;
11. DI DISPORRE che il presente deliberato venga trasmesso alla Sezione Regionale Controllo della Corte dei Conti, a fini conoscitivi, ed alla Autorità garante della concorrenza e del mercato, la quale può esercitare i poteri di cui all'Art. 21 bis della L. n° 287/90 e s.m.i., secondo quanto previsto dal primo periodo del comma 2° dell'Art. 5 del D.Lgs. n° 175/16 e s.m.i.;
12. DI RICONOSCERE ulteriormente che, ai fini della piena ed effettiva attuazione di quanto previsto nella deliberazione n° 20/2017 della competente A.T.A., questo Comune, nella qualità di socio della “AnconAmbiente S.p.A.”, è chiamato ulteriormente a pronunciarsi sulle opportune iniziative che assicurino alla “Multiservizi S.p.A.” – quale futura socia consortile della “New.Co.” affidataria del servizio in questione – di poter disporre dell'adeguata dotazione aziendale preordinata allo svolgimento del servizio in questione di odierna titolarità della “AnconAmbiente S.p.A.” sopra menzionata;

13. DI STABILIRE conseguentemente – quale misura preordinata all’attuazione della complessiva iniziativa di cui al punto che precede del presente dispositivo – che la “*Multiservizi S.p.A.*” proceda a munirsi dell’apposita dotazione aziendale utile all’esercizio di tutte le attività implicate dallo svolgimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti attraverso le opportune operazioni con gli operatori pubblici del settore già presenti nell’ambito territoriale di riferimento;
14. DI APPROVARE – con specifico riferimento a tali operazioni indispensabili ad assicurare alla “*Multiservizi S.p.A.*” la necessaria dotazione aziendale per lo svolgimento del servizio oggetto del prospettato affidamento – l’apposito progetto di scissione della “*AnconAmbiente S.p.A.*”, redatto ai sensi e per gli effetti dell’Art. 2506 bis Cod. Civ. ed allegato al presente atto, come sua parte integrante e sostanziale, come Allegato “A”, mediante il quale si procederà:
 - 14.1. alla assegnazione di parte del patrimonio della medesima “*AnconAmbiente S.p.A.*” – e segnatamente della parte del compendio patrimoniale costituito dall’insieme di beni e rapporti organizzati e destinati funzionalmente allo svolgimento delle attività implicate dal servizio di gestione integrata dei rifiuti – in favore della “*Multiservizi S.p.A.*” ;
 - 14.2. alla attribuzione di azioni della “*Multiservizi S.p.A.*” ai soci della “*AnconAmbiente S.p.A.*” in misura non proporzionale alla quota di partecipazione originaria, secondo i criteri meglio descritti nel predetto progetto Allegato “A” al presente deliberato, dandosi atto, sin d’ora, che l’operazione in esame avverrà secondo la modalità “a valori di libro” sulla base delle situazioni patrimoniali al 30.06.2016, redatte ai sensi e per gli effetti di cui all’Art. 2501 quater Cod. Civ.;
15. DI DARE conseguentemente mandato al Sindaco ed alle strutture amministrative interne di questo Comune, ciascuno per le parti di rispettiva competenza, di sottoscrivere ogni atto utile ovvero di rendere ogni voto utile – nelle competenti sedi deliberative tanto amministrative (a solo titolo esemplificativo si indica l’Assemblea Territoriale di Ambito) quanto sociali (a solo titolo esemplificativo si indica l’Assemblea dei Soci della “*Multiservizi S.p.A.*” e della “*AnconAmbiente S.p.A.*” ovvero di ogni altra società di capitali ovvero entità interessata dall’operazione straordinaria in esame) – per la piena ed effettiva attuazione della complessiva iniziativa sopra descritta;
16. DI FORMULARE ulteriore indirizzo alle competenti strutture amministrative interne di questo Comune affinché venga posto in essere ogni ulteriore atto ovvero provvedimento utile all’attuazione del presente deliberato ed alla massimizzazione dell’effetto utile ricercato;
17. DI FORMULARE ancora ulteriore indirizzo alle competenti strutture comunali interne affinché il presente atto venga trasmesso ai competenti Uffici di Direzione della Assemblea Territoriale di Ambito nonché, per quanto occorrere possa, ai competenti organi sociali della “*Multiservizi S.p.A.*” e della “*AnconAmbiente S.p.A.*”, per i rispettivi provvedimenti eventualmente dovuti;
18. DI DICHIARARE il presente atto, stante l’urgenza di provvedere, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.